

Premesso che, ai fini della valutazione finale, bisogna riferirsi, anche, al decreto legge 8 aprile 2020 n.22 e all'ordinanza ministeriale n.11 del 16 maggio 2020.

*Considerato l'art. 87, comma 3ter della L. 27/2020 - la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l'anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.*

Al fine di dare coerenza all'opzione metodologica di minoranza esercitata in seno al collegio dei docenti del 16 Aprile 2020 ed allegata al relativo verbale,

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto:

- dalla nostra Costituzione, uno su tutti, l'articolo 33
- dall'articolo 13 della Carta Europea dei Diritti
- dall'articolo 7 comma 2 del Decreto Legislativo 165 del 2001
- dall'articolo 1 e 395 del Decreto Legislativo 297 del 1994
- dall'articolo 1, comma 14, punto 2 della Legge 107 del 2015 che modifica l'articolo 3 del DPR 275 del 1999

mi avvalgo di ulteriore opzione metodologica di minoranza in merito:

- ai criteri di ammissione alla classe successiva alla luce della didattica a distanza solo per quanto riguarda le mie discipline e le classi in cui insegno. Come da art.2 dell'O.M. n.11 del 16 Maggio 2020, gli alunni saranno ammessi alla classe successiva in deroga all'articolo 3, comma 3, all'articolo 5 comma 1 e all'articolo 6, commi 2,3 e 4 del Decreto Legislativo 62/2017. Come docente proporrò il voto in base alle verifiche effettuate e ad almeno n.2 (due) valutazioni registrate sul registro elettronico ARGO durante l'ultimo quadrimestre. Ai sensi del comma 4 articolo 3 dell'O.M. n.11 del 16 Maggio 2020, gli alunni saranno ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline. La valutazione degli alunni verrà effettuata sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta in presenza e a distanza e tenendo conto che le attività svolte con la didattica on line verranno valutate alla stregua di quelle in presenza e che la valutazione collegiale deve essere fatta dopo un approfondito e puntuale esame per ciascun alunno, sulla base del giudizio del docente della disciplina di insegnamento. Gli eventuali apprezzamenti sul voto proposto dal docente dovranno essere supportati e motivati da una valutazione documentata del processo formativo derivante dalle conoscenze e competenze specifiche acquisite da ogni singolo alunno per la materia di riferimento. In merito a quanto non espressamente indicato vige quanto previsto dall'ordinanza ministeriale n.11 del 16 Maggio 2020.

Si chiede inserimento nel PTOF alla prima revisione utile.